



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 10078/2011 del R.A.C.C. in data 11/11/2011, iniziata con atto di citazione notificato in data 08/11/2011

d a

- **TRASPORTI E SPEDIZIONI INTERNAZIONALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONI**

attori

c o n t r o

- **BANCA DI**

S.C.A.R.L.

convenuta



avente per oggetto: **Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario),**

trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/04/2016, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

**- per TRASPORTI E SPEDIZIONI INTERNAZIONALI S.R.L.
IN LIQUIDAZIONI, MAURIZIO FEDERICO e
FRANCESCO** “CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA N. 10078/11

R.G. Nel merito:

- accertarsi e dichiararsi la nullità delle clausole che prevedono la contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi nell'ambito del rapporto di conto corrente bancario n. 30170063 intrattenuto dalla società Trasporti e Spedizioni Internazionali S.r.l. con l'istituto di credito convenuto e descritto al p.to 1) delle premesse di cui all'atto di citazione;

- accertarsi e dichiararsi l'illegittimo addebito in corso di rapporto di somme a titolo di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni non dovute ed interessi generati dalla illegittima antergazione e postergazione delle valute;

- accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dagli attori alla convenuta banca in dipendenza del rapporto bancario per cui è causa;

- compensarsi le eventuali partite dare e avere tra le parti;

- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.

In via istruttoria:

- disporsi CTU contabile tesa a stabilire le modalità di calcolo degli interessi dall'inizio del rapporto bancario per cui è causa, il TEG applicato e a comparare quest'ultimo con quello previsto ex lege, rideterminando il saldo effettivo del conto corrente per cui è causa, escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi, applicando il saggio legale degli interessi fino all'entrata in vigore del D.lgs. 385/93 ed il saggio previsto dal



relativo art. 117, n. 7, TUB, successivamente, escludendo altresì la commissione di massimo scoperto e tutte le somme e competenze a vario titolo addebitate in corso di rapporto e non contrattualmente previste;

- riservata ogni ulteriore istanza, anche istruttoria.

CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA N. 1201/12 R.G. IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 4451/2011 DEL TRIBUNALE DI PADOVA.

Nel merito:

- accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dagli attori per le causali di cui all'opposto decreto e, per l'effetto, dichiararsi nullo e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;

- nella denegata non creduta ipotesi di ritenuta validità ed efficacia della garanzia fideiussoria prestata dagli attori opposenti, accertarsi e dichiararsi la illegittima applicazione del disposto di cui all'art. 1224 c.c. in danno dei fideiussori, e per l'effetto dichiararsi nullo e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.

In via riconvenzionale:

- accertarsi e dichiararsi la nullità delle clausole che prevedono la contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi nell'ambito del rapporto di conto corrente bancario n. 170063 intercorso tra società Trasporti e Spedizioni Internazionali S.r.l. e la banca convenuta opposta ed oggetto del presente giudizio; accertarsi e dichiararsi l'illegittimo addebito nel corso del rapporto di cui sopra di somme a titolo di commissioni di massimo scoperto e di interessi nella misura ultralegale non pattiziamente convenute, oltre che di interessi usurari, riconducendo le operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca; per l'effetto, previa determinazione del saldo effettivo del conto corrente sopra descritto, anche in considerazione delle ulteriori irregolarità indicate in atti, dichiararsi che nulla è dovuto dagli attori alla convenuta opposta e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;



- condannarsi, altresì, la convenuta opposta al risarcimento del danno provocato agli attori, nella misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia;

- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.

In via istruttoria:

- disporsi CTU contabile tesa a stabilire le modalità di calcolo degli interessi dall'inizio del rapporto bancario oggetto di causa, il TEG applicato e a comparare quest'ultimo con quello previsto ex lege, rideterminando il saldo effettivo del conto corrente per cui è causa, escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi, applicando il saggio legale degli interessi in caso di superamento del tasso soglia di cui alla L. 108/96 ed il saggio previsto dall' art. 117, n. 7, TUB, in caso di rispetto del tasso soglia pro tempore vigente, escludendo, altresì, le commissioni di massimo scoperto e tutte le somme e competenze a vario titolo addebitate in corso di rapporto e non contrattualmente previste e riconducendo le operazioni di accredito ed addebito titoli alle date di effettiva esecuzione della operazione;

- riservata ogni ulteriore istanza, anche istruttoria”;

- per BANCA DI S.C.A.R.L.: “IN VIA ISTRUTTORIA:

- Chiedesi, se necessaria, la ammissione degli ordini di esibizione e della prova testimoniale dedotti in sede di 2^a memoria 183 c.p.c..

NEL MERITO (ED IN VIA PRINCIPALE):

- Respingere l'altrui domanda azionata nell'ambito della causa civile n°10078/2011 R.G., perché infondata.

- Respingere l'opposizione al D.I. n°4451/2011 del Tribunale di Padova, perché infondata, confermando, così, il D.I. opposto.

NEL MERITO (ED IN SUBORDINE):



- *Condannare comunque le persone fisiche opponenti a pagare l'importo portato dal D.I. opposto, ovvero quello diverso di giustizia, da maggiorarsi de-gli interessi di mora previsti nel medesimo D.I. opposto.*

IN OGNI CASO:

- *Con vittoria di spese e di onorari” e dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove o diverse”.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L. 69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..

Gli attori hanno convenuto in giudizio la Banca Popolare di eccependo l'applicazione di interessi anatocistici al rapporto di conto corrente n. 30170063 ed interessi ultralegali e commissioni non contrattualmente pattuite.

Eccepiva altresì la nullità della fideiussione.

Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree e producendo i contratti scritti intercorsi tra le parti che disciplinano i rapporti di cui è causa.

Alla presente causa è stata in seguito riunita quella rubricata all'R.G. 1201/2012 che vedeva l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca convenuta per il credito di cui gli attori chiedevano l'accertamento negativo.

Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.

Va in primo luogo osservato che la deduzione svolta nell'atto di citazione dagli attori secondo cui tra le parti non sarebbe intervenuto un contratto scritto a disciplinare i rapporti, è errata ed a riprova vi sono i documenti allegati fin dall'atto di citazione dalla convenuta la quale ha depositato i contratti scritti intercorsi tra le parti in cui sono espressamente previsti tassi e condizioni economiche.



La deduzione secondo cui i contratti depositati dalla banca sarebbero privi della sua firma appare circostanza errata e priva degli effetti giuridici che gli attori vi vorrebbero ricondurre.

Va in primo luogo dato atto che due non condivisibili sentenze della Cassazione hanno recentemente affermato che i cd. contratti “monofirma” sarebbero nulli per la mancanza della contemporanea presenza sul medesimo modulo della sottoscrizione sia del cliente che dell’istituto di credito (in tal senso Cass. Sez. I 24/03/2016, n. 5919 e Cass. Sez. I 27/04/2016, n. 8395 emessi dal medesimo collegio peraltro in materia di intermediazione finanziaria e contratti quadro così come tutte le altre decisioni citate dagli attori anche emesse da uffici di questo distretto).

Tali decisioni della Suprema Corte rappresentano un *revirement* rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. 1 n. 4564 ud. 01/03/2012 confermata da Cass. Sez. 6-1 n. 17740 ud. 16/06/2015) che non appare condivisibile, sicché si attenderà l’intervento delle Sezioni Unite a composizione del contrasto creato dalla prima sezione, perché non tiene conto da un lato del fatto che nessuna norma richiede la sottoscrizione contestuale, né temporale né materiale, poiché l’art. 117 T.U.B. richiede solo che il contratto, con le sue condizioni, siano pattuite per iscritto.

Ciò è esattamente quello che è successo anche nel presente caso.

Il contratto prodotto sub doc. 3 dalla convenuta inizia così “*Accusiamo ricevuta della stimata Vostra di pari data che qui integralmente trascriviamo... F.to BANCA DI*

Il punto giuridico allora è che dal documento prodotto risulta che gli attori hanno inviato una lettera alla banca convenuta in risposta ad una lettera da loro ricevuta dalla banca che era da lei firmata e che per una mera scelta processuale essi hanno evidentemente deciso di non produrre.



Questo il primo punto: gli attori detengono o hanno detenuto e hanno smarrito una lettera che la banca convenuta ha inviato loro e per una questione di convenienza processuale hanno deciso di non produrre.

Ciò tuttavia dimostra che la banca ha inviato una proposta al cliente che era firmata e che il cliente ha risposto a quella lettera con la sua comunicazione prodotta sub doc. 3.

Come si vede la volontà negoziale si è formata mediante due documenti scritti che rispettano la previsione dell'art. 117 T.U.B..

D'altronde, come già osservato, l'art. 117 T.U.B. non richiede che la sottoscrizione sia contestualmente apposta sul medesimo supporto documentale, richiede invece che la manifestazione di volontà che concorre a formare il contratto sia formulata per iscritto a conferma della importanza dell'atto posto in essere.

Va anche osservato che l'art. 1326 c.c. statuisce che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha notizia dell'accettazione della controparte, cosa che il doc. 3 dimostra essere avvenuta in data posteriore al 26/07/2002 allorquando la banca ha ricevuto la lettera di cui al doc. 3.

Il tutto è anche avvenuto su modulo predisposto dalla stessa banca convenuta sicché affermare che la mancata apposizione contestuale sul medesimo foglio della sottoscrizione di entrambe le parti (in particolare di quella della banca) di una firma che è invece il frutto del formarsi della volontà, già documentalmente evidente, porterebbe alla nullità di un rapporto durato quasi dieci anni continuativi appare connaturarsi anche per una violazione della buona fede contrattuale posta in essere dai correntisti che lamentano, solo ora che la banca agisce per il recupero del credito messo a disposizione nel corso del decennio e non restituito, una nullità che non sussiste.

Va infatti osservato che, dopo aver impostato la causa sulla circostanza che i contratti scritti non vi fossero, allorquando la banca li ha prodotti non hanno disconosciuto la loro sottoscrizione manifestando che la causa è stata iniziata



nella speranza che la banca avesse smarrito i documenti comprovanti il sorgere del loro rapporto dopo che per dieci anni avevano beneficiato del credito messo loro a disposizione dall'istituto di credito.

Tale condotta va evidentemente censurata poiché contraria ai canoni di buona fede contrattuale e lambisce i limiti della malafede processuale sanzionata dall'art. 96 c.p.c..

Dall'esame del doc. 3 e delle condizioni economiche si evince infatti che la capitalizzazione, peraltro di un contratto sorto dopo la delibera CICR del 2000, prevede la pari capitalizzazione sicché è infondata l'eccezione di nullità della clausola, così come i tassi di interesse, pattuiti poco sotto il 14%, sono sideralmente lontani dalla soglia del 18,45% e l'assenza di alcuna indicazione specifica di un loro superamento impedisce di dare ingresso ad una CTU che appariva, fin dal sorgere del giudizio, come esplorativa.

Privo di censure è anche il contratto di fideiussione il quale, contrariamente a quanto dedotto, è stato pattuito per iscritto con precise limitazioni di valore.

Le domande attoree sono pertanto infondate e vanno rigettate.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) Rigetta le domande attoree poiché infondate e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;

2) Condanna **TRASPORTI E SPEDIZIONI INTERNAZIONALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **MAURIZIO FEDERICO** e **FRANCESCO** a rifondere



a BANCA DI

n persona del legale

rappresentante *pro tempore*, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 11.530,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso *ex DM 55/2014*;

3) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 4 agosto 2016.

Il Giudice

- Dott. Giorgio Bertola -

